



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "RUSSO - RACITI"

Via Tindari n° 52 - 90135 Palermo Tel 091/311151

e-mail: paic8az00v@istruzione.it

PEC: paic8az00v@pec.istruzione.it

codice mecc.: PAIC8AZ00V - C.F.:80047400827

Codice Univoco Ufficio: UF6WZE



A tutti i Docenti
Alle Funzioni Strumentali per la valutazione
Al personale ATA
Ai Genitori/ Tutori degli Alunni
Alla DSGA
Al Sito Web

Circolare n.53

OGGETTO: Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico.

Si rende noto che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 243 del 16-10-2024) la **Legge n. 150 del 16 ottobre 2024**, recante *Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati*, in vigore dal 31 ottobre 2024.

La Legge determina una revisione della normativa riguardante il sistema di valutazione della scuola primaria (D.Lgs. 62/2017 e D.L. 22/2020, convertito con modificazioni dalla L. 41/2020).

- È previsto il ritorno ai giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. **Le modalità della valutazione saranno definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito.**
- Per gli alunni della scuola primaria la valutazione del comportamento sarà espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.
- Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento sarà espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal DPR 249/1998.
- È previsto che, se la valutazione del comportamento fosse inferiore a sei decimi, il consiglio di classe deliberi la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Si evidenzia tuttavia che **la legge rimanda a uno o più regolamenti**, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge che prevedono la revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

In particolare, sono apportate modifiche *al Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* di cui al DPR 249/1998, al fine di riformare l'istituto dell'allontanamento degli studenti, in modo che:

1. l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;

2. l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.

Inoltre, sono apportate modifiche al *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia* di cui al DPR 122/2009, in modo da:

1. prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;
2. prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;
3. conferire maggiore peso al voto di comportamento dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti.

La legge 150/2024 prevede altresì, all'art.3, **misure a tutela dell'autorevolezza del decoro delle istituzioni del personale scolastico**. In particolare, l'Art.3 recita:

“1. Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.”

L'art. 3 del testo di Legge introduce una multa **che va da 500 a 10.000 euro**, a titolo di riparazione pecuniaria, da versare all'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa.

La sanzione pecuniaria si aggiunge all'eventuale risarcimento per i danni subiti dalla vittima e la sospensione condizionale della pena sarà subordinata all'effettivo pagamento della multa.

La tutela non si limita ai docenti, al personale educativo e ai dirigenti scolastici ma si estende a tutto il personale scolastico (amministrativo, tecnico e ausiliario). Chiunque operi all'interno della scuola, a prescindere dal ruolo ricoperto, potrà beneficiare di questa forma di protezione.

Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie

I criteri per stabilire l'entità della multa sono indicati dal DLgs n. 7 del 15 gennaio 2016, art. 5 in vigore dal 06/02/2016

1. L'importo della sanzione pecuniaria civile è determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) gravità della violazione;
- b) reiterazione dell'illecito;
- c) arricchimento del soggetto responsabile;
- d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito;
- e) personalità dell'agente;
- f) condizioni economiche dell'agente.

Pena per i reati di aggressione ed oltraggio

Come prevede la **Legge Sasso (la n.4 del 25 marzo 2024)**, è previsto anche un aumento delle pene per i reati di aggressione e oltraggio contro il personale scolastico. Nello specifico la pena per aggressione passa dagli attuali 5 anni a 7 anni e mezzo, mentre quella per oltraggio passa da 3 a 4 anni e mezzo.

Si invitano i docenti a prendere visione della legge al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-10-16&atto.codiceRedazionale=24G00168&elenco30giorni=false

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Vincenza D'Alcamo

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa